



SENTENZA N. 77/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 73417** del registro di segreteria proposto da (omissis), con l'avv. Tommaso Montorsi, contro: l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, premesso di essere stato inquadrato nella categoria dei Sottufficiali sino al 30/12/2017 e di essere poi transitato nella categoria degli Ufficiali a decorrere dal 31/12/2017; premesso altresì di essere cessato dal servizio in data 29/10/2019, e di essere titolare di trattamento pensionistico di anzianità interamente liquidato con sistema retributivo; tanto premesso in punto di fatto,

- deduceva di aver maturato nel grado di Sottufficiale, alla data del 31/12/1997, il diritto alla percentuale di aumento della base pensionabile del 3,6% e del 2%, dall'1/1/1998 sino alla data del 30/12/2017;
- rappresentava che tali più favorevoli percentuali gli erano state ingiustamente negate all'atto del collocamento in congedo, solo per effetto del transito nella

categoria degli Ufficiali, avvenuto a fine carriera, ed in contrasto con il disposto dell'art. 54, comma 8, DPR 1092/73, ai sensi del quale *“in ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio”*;

-chiedeva quindi a questa Corte la rideterminazione del trattamento pensionistico e la corresponsione degli arretrati.

Si costituiva l'INPS, rappresentando che, alla data del 31/12/1995, il ricorrente possedeva una anzianità contributiva di oltre 20 anni di servizio, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 54, comma 1, DPR 1092/73; eccepiva, in via preliminare di merito, la parziale la prescrizione dei ratei arretrati; concludeva per il rigetto della domanda.

Il giudizio è quindi passato in decisione, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è la determinazione delle quote incrementalі spettanti al ricorrente sulla base pensionabile applicata per la liquidazione del trattamento pensionistico allo stesso spettante.

Invero, l'Istituto previdenziale utilizza la quota di riferimento determinata al momento della cessazione del servizio, applicandola tuttavia all'intera carriera lavorativa, sebbene il militare abbia solo successivamente raggiunto la qualifica di Ufficiale.

In particolare, il ricorrente lamenta l'applicazione dell'incremento premiale dell'1,80% a decorrere dal 21° anno, proprio degli ufficiali, in luogo del più favorevole incremento previsto dall'art. 54, comma 6, DPR 1092/73, per il quale a partire dal 21° anno, per i

sottufficiali, l'aliquota premiale è del 3,6% (poi ridotta al 2% ai sensi dell'art. del D. Lgs. n. 165/1997, dal 1° gennaio 1998).

In tali termini, la domanda è fondata e va accolta.

Invero, sebbene per i trattamenti pensionistici liquidati con il sistema retributivo il punto di partenza sia indubbiamente rappresentato dalla retribuzione pensionabile alla cessazione del servizio, tale criterio trova un limite nel principio dettato dall'art. 54, comma 8, ai sensi del quale *"in ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio"*.

Appare evidente la natura precettiva di tale norma che -contemplando una vera e propria clausola di salvaguardia- obbliga l'interprete a dare prevalenza al criterio per cui non è consentito un trattamento pensionistico peggiore, rispetto a quello che il militare avrebbe ottenuto nel grado inferiore.

Tale esegesi, oltre ad apparire la sola possibile nel rispetto della norma innanzi citata, è in sintonia con il principio di immodificabilità *in peius* della prestazione pensionistica (C. Cost. 23/7/2018, n. 173), nonché, più in generale, con i principi di ragionevolezza e non contraddizione, che informano il nostro sistema costituzionale. Avallando infatti l'impostazione contraria alla tesi di parte attrice, si arriverebbe all'irragionevole esito esegetico per cui un avanzamento di carriera -espressione del principio di meritocrazia, di cui all'art. 97 C. - comporterebbe un trattamento pensionistico meno favorevole.

Ne consegue che al ricorrente deve essere liquidato il trattamento pensionistico che avrebbe percepito qualora non fosse transitato nel ruolo degli ufficiali, ossia con applicazione della percentuale di aumento del 3,60% annuo dal 21° anno di servizio e fino al 31/12/1997, e del 2% dall'1/1/1998 e sino alla cessazione del servizio.

Vanno inoltre riconosciuti gli arretrati, sui quali si applicano gli interessi legali rilevati anno per anno integrati, per gli anni in cui l'indice di rivalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura, dell'importo differenziale di tale rivalutazione.

Spese compensate.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Marzia de Falco, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base delle diverse aliquote incrementalmente applicabili in relazione ai differenti periodi di carriera, nonché alla corresponsione dei ratei arretrati, sui quali vanno riconosciuti interessi legali e rivalutazione, nei sensi di cui alla parte motivata.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 9/2/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

12.02.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli